

Bollettino di Vigilanza

Anno IX n. 10/2021



Publicato il 30 novembre 2021



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI.....	3
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
Provvedimento n. 112 del 6 ottobre 2021	5
Contributo di vigilanza per l'anno 2021 a carico degli iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi	5
Provvedimento n. 113 del 6 ottobre 2021	8
Modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese con sede legale negli stati aderenti allo Spazio economico europeo ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.....	8
Provvedimento n. 114 del 6 ottobre 2021	10
Contributo di vigilanza per l'anno 2021 a carico degli intermediari con residenza o sede legale in un altro stato aderente allo Spazio economico europeo ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.	10
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	12
Provvedimento prot. n. 0194881/21 del 18 ottobre 2021	12
Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. - Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami 16 - Perdite pecuniarie di vario genere e 18 - Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209. Provvedimento.....	12
Provvedimento prot. n. 0196730/21 del 20 ottobre 2021	13
CreditRas Assicurazioni S.p.A.. Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella <i>formula standard</i> per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.....	13
Provvedimento prot. n. 0196731/21 del 20 ottobre 2021	14
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione da parte di REVO S.p.A., dell'intero capitale sociale di ELBA Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.	14
Provvedimento prot. n. 0202075/21 del 27 ottobre 2021	15
Aviva Life S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di tre prestiti subordinati ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.	15
Provvedimento prot. n. 0202079/21 del 27 ottobre 2021	16
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione da parte di Caisse des Dépôts et Consignations, per il tramite di Montparvie V S.A.S., delle partecipazioni di controllo in Aviva Life S.p.A. e in Aviva S.p.A.. Provvedimento.	16
1.3 MODIFICHE STATUTARIE	17
Provvedimento prot. n. 0192067/21 del 13 ottobre 2021	17
Europ Assistance Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	17
Provvedimento prot. n. 0200834/21 del 26 ottobre 2021	18
Aviva Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento	18
2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	19
2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	21

3. ALTRE NOTIZIE23

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited, con sede nel Regno Unito, a The Britannia Steam Ship Insurance Association Europe m.a., con sede in Lussemburgo.....25

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 112 del 6 ottobre 2021

Contributo di vigilanza per l'anno 2021 a carico degli iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari iscritti al RUI;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private;

CONSIDERATO che la sezione F del Registro non è ancora disponibile, i relativi iscritti sono attualmente inseriti nella sezione A dello stesso;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'ambito di applicazione del Codice, e l'art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;

CONSIDERATO che l'IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 226 del 21 settembre 2021, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'IVASS, per l'anno 2021, dagli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all'IVASS l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2021.

Art. 2
(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 9 settembre 2021 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:

a) sezione A (agenti di assicurazione)

- | | |
|------------------------|----------|
| a1) persone fisiche | € 40,00 |
| a2) persone giuridiche | € 230,00 |

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)

- | | |
|------------------------|----------|
| b1) persone fisiche | € 40,00 |
| b2) persone giuridiche | € 230,00 |

c) sezione C (produttori diretti) € 15,00

d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)

- | | |
|---|-------------|
| d1) banche con raccolta premi uguale o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane | € 10.000,00 |
| d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro | € 8.170,00 |
| d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM. | € 2.760,00 |

Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dal giorno successivo alla data del presente provvedimento.
2. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento attraverso il sistema PagoPA, tenendo conto delle istruzioni tecniche in allegato.
3. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono
4. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.
5. Attraverso il portale indicato nel comma 2 è possibile verificare l'eventuale morosità pregressa e scaricare gli avvisi di pagamento PagoPA relativi ai contributi arretrati ancora dovuti.

Provvedimenti

Art. 4

(Cancellazione dal RUI - Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l'IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.ivass.it).

Il Consigliere

(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

ALLEGATO – Istruzioni tecniche

L'allegato al presente provvedimento è pubblicato sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Provvedimenti amministrativi

Provvedimento n. 113 del 6 ottobre 2021

Modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese con sede legale negli stati aderenti allo Spazio economico europeo ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e le successive disposizioni modificative ed integrative e, in particolare, l'art. 335 il quale dispone l'obbligo per le imprese di assicurazione e riassicurazione di versare un contributo annuale di vigilanza;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante l'Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II) e, in particolare, l'art. 1 comma 191 che ha modificato il comma 5 del citato art. 335 del decreto legislativo n. 209/2005 prevedendo che il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione, è versato da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione direttamente all'IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 (IDD) relativa alla distribuzione assicurativa, che ha integrato l'art. 335, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005 con la lettera e-bis), prevedendo anche per le imprese con sede legale in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo operanti in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi, iscritte negli elenchi in appendice all'albo di cui all'art. 26) del decreto legislativo n. 209/2005 l'obbligo di pagamento del contributo di vigilanza commisurato ai premi incassati in Italia;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'ambito di applicazione del Codice, e l'art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche;

CONSIDERATO che l'IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;

ATTESA la necessità di stabilire per l'esercizio 2021 e i successivi esercizi le modalità e i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle norme citate,

DISPONE

Provvedimenti

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Sono tenute al pagamento del contributo di vigilanza le imprese con sede legale in altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo che operano in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi ed iscritte negli elenchi in appendice all'albo di cui all'art. 26) del decreto legislativo n. 209/2005.

Art. 2 (Termini e modalità di pagamento)

1. A decorrere dall'anno 2021, il contributo di vigilanza dovrà essere calcolato tenuto conto dei premi incassati in Italia sulla base dell'aliquota contributiva determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'anno di riferimento e versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio.
2. L'IVASS provvederà a dare opportuna informativa sul proprio sito internet dell'avvenuta emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze che fissa l'aliquota contributiva.
3. Il contributo relativo all'anno 2021, primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, dovrà essere versato in un'unica soluzione a saldo e conguaglio entro il 15 novembre 2021.
4. Il versamento del contributo dovrà avvenire con le modalità indicate nel sito IVASS nell'area *Per Imprese e Intermediari/Imprese/Contributo di vigilanza*.
5. Entro i termini indicati, dovrà essere compilata e trasmessa all'IVASS all'indirizzo di posta elettronica: **contributo.impresa@ivass.it** un'autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale dell'impresa o da un suo Delegato, corredata da apposita tabella di calcolo del contributo, utilizzando il modello allegato.
6. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

Art. 3 (Riscossione coattiva)

1. Il mancato pagamento del contributo di vigilanza, entro il termine stabilito, comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 335, comma 6, del decreto legislativo n. 209/2005 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 4 (Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.ivass.it).

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

ALLEGATO – Dichiarazione del pagamento del contributo di vigilanza

L'allegato al presente provvedimento è pubblicato sul sito www.ivass.it nella sezione [Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Provvedimenti normativi](#)

Provvedimento n. 114 del 6 ottobre 2021

Contributo di vigilanza per l'anno 2021 a carico degli intermediari con residenza o sede legale in un altro stato aderente allo Spazio economico europeo ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), gli artt. 116-quater e 116-quinquies concernenti l'attività in regime di libera prestazione dei servizi e di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 (IDD) relativa alla distribuzione assicurativa, che ha modificato l'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 prevedendo anche a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies l'obbligo di pagamento del contributo annuale di vigilanza;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'ambito di applicazione del Codice, e l'art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;

CONSIDERATO che l'IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 226 del 21 settembre 2021, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'IVASS, per l'anno 2021, dagli intermediari con residenza o sede legale in altro Stato aderente allo Spazio Economico europeo iscritti nell'elenco annesso al RUI ammessi ad

Provvedimenti

operare in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi demandando all'IVASS l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli artt. 116-quater e 116-quinquies del Codice delle assicurazioni private alla data del 30 maggio 2021.

Art. 2 (Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 9 settembre 2021 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell'elenco annesso al RUI è stabilita come segue:
 - persone fisiche € 20,00
 - persone giuridiche € 115,00

Art. 3 (Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dal giorno successivo alla data del presente provvedimento.
2. Il pagamento si effettua mediante il sistema PagoPA, tenendo conto delle istruzioni tecniche in allegato.
3. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

Art. 4 (Riscossione coattiva)

1. Il mancato pagamento del contributo comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.

Art. 5 (Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.ivass.it).

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

ALLEGATO – Istruzioni tecniche

L'allegato al presente provvedimento è pubblicato sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Provvedimenti amministrativi

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 0194881/21 del 18 ottobre 2021

Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. - Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami 16 - Perdite pecuniarie di vario genere e 18 - Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209. Provvedimento.

Con comunicazione del 29 luglio 2021, Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami 16 - Perdite pecuniarie di vario genere e 18 – Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami 16 - Perdite pecuniarie di vario genere e 18 – Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0196730/21 del 20 ottobre 2021

CreditRas Assicurazioni S.p.A.. Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella *formula standard* per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.

A seguito dell'istanza di autorizzazione, pervenuta il 25 giugno 2021 da CreditRas Assicurazioni S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento n. 196730 del 20 ottobre 2021 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219 e 220 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa, a partire dalle valutazioni del terzo trimestre 2021, in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella *formula standard* per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per i rischi di tariffazione e riservazione nei segmenti 1, 4 e 9 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non vita, di cui all'Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35; per il rischio di riservazione nel segmento 2 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione malattia NSLT (*Non Similar to Life Technique*), di cui all'Allegato XIV al Regolamento Delegato UE 2015/35.

Provvedimento prot. n. 0196731/21 del 20 ottobre 2021

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione da parte di REVO S.p.A., dell'intero capitale sociale di ELBA Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 26 luglio 2021, REVO S.p.A. ha formulato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione dell'intero capitale sociale di ELBA Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'acquisizione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, REVO S.p.A. ad acquisire il controllo, mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale, di ELBA Assicurazioni S.p.A..

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento prot. n. 0202075/21 del 27 ottobre 2021

Aviva Life S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di tre prestiti subordinati ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 2 agosto 2021, integrata il successivo 15 ottobre, Aviva Life S.p.A. ha presentato, ai sensi della normativa indicata in oggetto, l'istanza di autorizzazione al rimborso di tre prestiti subordinati, inclusi tra i fondi propri di base di livello 2, di ammontare rispettivamente pari a € 20 milioni, € 10 milioni e € 15 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei citati prestiti subordinati.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza il rimborso dei prestiti subordinati per un importo complessivo pari a € 45.000.000.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

Provvedimento prot. n. 0202079/21 del 27 ottobre 2021

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione da parte di Caisse des Dépôts et Consignations, per il tramite di Montparvie V S.A.S., delle partecipazioni di controllo in Aviva Life S.p.A. e in Aviva S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 7 luglio 2021, successivamente integrata in data 8 ottobre 2021, Caisse des Dépôts et Consignations e la società controllata Montparvie V S.A.S. hanno formulato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ad acquisire, rispettivamente in qualità di acquirente indiretto e diretto, le seguenti partecipazioni di controllo in:

- Aviva Life S.p.A., pari al 100% del capitale sociale;
- Aviva S.p.A., pari al 51% del capitale sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'acquisizione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Caisse des Dépôts et Consignations ad acquisire, per il tramite di Montparvie V S.A.S., le partecipazioni di controllo in Aviva Life S.p.A. e in Aviva S.p.A..

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 0192067/21 del 13 ottobre 2021

Europ Assistance Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

La società Europ Assistance Italia S.p.A., con comunicazione del 23 settembre 2021, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 10 settembre 2021 agli articoli 2, 10, 11 e 12 dello statuto sociale.

Le modifiche riguardano la variazione della sede legale da Milano ad Assago e l'adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento IVASS n. 38/2018 in materia di governo societario.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0200834/21 del 26 ottobre 2021

Aviva Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

La società Aviva Italia S.p.A., con comunicazione dell'11 ottobre 2021, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 6 ottobre 2021.

Le modifiche hanno riguardato l'adozione di un nuovo statuto sociale al fine di modificare la denominazione in Allianz Viva S.p.A., indicare l'appartenenza al gruppo assicurativo Allianz ed allineare il testo dello statuto a quello delle altre compagnie assicurative appartenenti al Gruppo Allianz.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 398 del 1° ottobre 2021	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10229 — Allianz/Aviva Italia).
C 404 del 4 ottobre 2021	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico.
C 404 del 4 ottobre 2021	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online.
C 404 del 4 ottobre 2021	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 sull'atto sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali.
C 404 del 4 ottobre 2021	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate.
C 404 del 4 ottobre 2021	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale.
C 413 del 4 ottobre 2021	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10326 — ALLIANZ HOLDING/SANTANDER/AVIVACOMPANIES).
C 413I del 4 ottobre 2021	Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
C 415 del 13 ottobre 2021	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2020 sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile — Come finanziare il Green Deal.
C 423 del 19 ottobre 2021	Comunicazione relativa all'adeguamento all'inflazione degli importi minimi stabiliti nella direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
C 423 del 19 ottobre 2021	Comunicazione relativa all'adeguamento all'inflazione degli importi stabiliti nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

3. ALTRE NOTIZIE

3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited, con sede nel Regno Unito, a The Britannia Steam Ship Insurance Association Europe m.a., con sede in Lussemburgo.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited, con sede nel Regno Unito, a The Britannia Steam Ship Insurance Association Europe m.a., con sede in Lussemburgo, con effetto dal 20 febbraio 2021.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

